

STATUTO COMITATO

“PALESTRA SICURA – DOTTORI IN SCIENZE MOTORIE”

Articolo 1

E' costituito tra i signori promotori Felisatti Michele, Pomidori Luca, Andreoli Lucia, Zannoni Andrea, Bacchetta Federica, Zorzi Valentina, Collini Gabriella, Benetti Davide, Zurlo Cecilia, Andina Francesca, Stancari Michele, Fortini Luca, Tria Giovanni, Banzola Andrea il Comitato denominato “Palestra Sicura – Dottori in scienze motorie” per l'organizzazione delle attività di cui riportate nell'atto costitutivo che si svolgeranno a partire dal giorno 22/10/2014 presso la sede Esercizio Vita Onlus, via Don Giovanni Calabria 13, Ferrara e presso altre sedi o succursali secondarie definite dal Consiglio, fino al giorno 31/12/2015. Trascorso tale termine, l'assemblea dei promotori potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

Il Comitato curerà l'organizzazione delle attività volte al raggiungimento degli scopi descritti in “Atto Costitutivo” e la raccolta dei fondi necessari per conseguire tali scopi.

Articolo 2

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni collaterali sportive, culturali, di spettacolo o di quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione degli scopi e la raccolta dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi descritti in “Atto Costitutivo”.

Articolo 3

Il Comitato è domiciliato in Via Don Giovanni Calabria 13, 44124 Ferrara presso Esercizio Vita Onlus.

A tutti gli effetti i promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà, inoltre, istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività finanziarie ed imprenditoriali in genere ritenute utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli; compatibili con i “*criteri di ingresso nel comitato*” descritti in “*Allegato 1 – Progetto*”.

L'assemblea dei promotori si riunirà secondo le necessità di convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, visibile nella sede del Comitato, almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

La qualifica di promotore da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative.

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato rispetto dei "*criteri di ingresso nel comitato*" descritti in "*Allegato 1 – Progetto*" o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Articolo 4

I cittadini possono partecipare alle attività del Comitato nelle seguenti forme:

- **Promotori:** i membri del Comitato che rispettano i "*criteri di ingresso nel comitato*" descritti in "*Allegato 1 – Progetto*". Compongono l'assemblea dei Promotori, organo sovrano del Comitato. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.
- **Organizzatori:** i membri del Comitato nominate dall'Assemblea dei Promotori come componenti del Comitato Esecutivo, organo esecutivo del Comitato. Hanno delega di rappresentanza secondo il ruolo assegnato dalla stessa Assemblea dei Promotori.
- **Sottoscrittori:** i terzi che ne condividono lo scopo e versano delle oblazioni (donazioni) per finanziarlo. Non devono necessariamente far parte o essere soci del comitato, ponendosi nei confronti di questo come terzi. Il loro rapporto con il comitato si esaurisce con l'oblazione, con cui perdono definitivamente la disponibilità dei soldi o delle cose donate, senza nessuna possibilità di chiederne la restituzione. Inoltre, i sottoscrittori non hanno alcun potere di controllo sulla gestione del comitato e sulla effettiva realizzazione dello scopo.

Articolo 5

Il Comitato avrà durata fino al Compimento di tutte le operazioni contabili conclusive delle attività e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio e con l'approvazione del raggiungimento degli scopi.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera, essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni e/o attività analoghe ogni anno solare.

Articolo 6

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei promotori;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;

Assemblee:

L'**Assemblea Generale dei promotori** è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

L'**Assemblea Ordinaria** delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

1. a) emanazione del programma
2. b) elezione del Presidente
3. c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)
4. d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
5. e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
6. f) approvazione di eventuali Regolamenti;
7. g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa **ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.**

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o i Promotori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei promotori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costi-

tuita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa (conformi ai “*criteri di ingresso nel comitato*” descritti in “*Allegato 1 – Progetto*”).

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Comitato Esecutivo:

Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra gli stessi Promotori del Comitato;

Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:

- a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all’Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale (qualora prevista);
- f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Esecutivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Promotori cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti Promotori si impegnano a collaborare per l'organizzazione delle attività in oggetto di intesa, nominando, in data 22/10/2014, all'atto della costituzione, il seguente Comitato Esecutivo:

1. Andina Francesca
2. Andreoli Lucia
3. Argazzi Riccardo
4. Bacchetta Federica
5. Banzola Andrea
6. Bardi Massimo
7. Benetti Davide
8. Bernaroli Laura
9. Collini Gabriella
10. Comastri Davide
11. D'Adamo Nicola
12. Felisatti Michele
13. Fortini Luca
14. Fricano Francesco
15. Perazzolo Monica
16. Pomidori Luca
17. Stancari Michele
18. Tria Giovanni
19. Zannoni Andrea
20. Zorzi Valentina
21. Zurlo Cecilia

Presidente:

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Promotori, ha il compito di presiedere la stessa nonché il

Comitato Esecutivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dello stesso, le presiede e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non promotori e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali:

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo 7

I promotori eleggono Felisatti Michele che accetta la qualifica di presidente del Comitato stesso. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato; vengono altresì affidati i seguenti incarichi:

Vice presidente: Stancari Michele;

Segretari: Andreoli Lucia, Zannoni Andrea

Tesoriere: Zannoni Andrea

Altre eventuali cariche verranno in seguito attribuite dal Comitato il quale si potrà avvalere anche di collaboratori retribuiti.

Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti, di trarre dall'attività svolta un lucro personale.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente con tutti i poteri che competono a questi.

Articolo 8

I promotori daranno opportuna pubblicizzazione alle attività di cui all'art. 1 ed il relativo programma verrà affidato ai membri del Comitato Esecutivo i quali, pertanto, opereranno in tale veste quali organizzatori delle attività.

Il Comitato sarà aperto ad eventuali soci che ne facciano richiesta previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

Articolo 9

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato preconstituito un preciso piano di finanziamento, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi.

Il Presidente, previo accordo con i soci promotori, potrà inoltre concludere accordi aventi natura promo-pubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati alla realizzazione delle attività.

La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in epoca successiva all'effettuazione delle manifestazioni.

E' facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità o enti che contribuiscano alla migliore riuscita delle attività.

Articolo 10

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al responsabile amministrativo, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accedere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di sua fiducia, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art.. 41/1 c.c..

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. a) quote e contributi dei promotori (qualora previste);
2. b) oblazioni dei sottoscrittori;
3. c) eredità, donazioni e legati;
4. d) riserve formate con utili;
5. e) altre riserve accantonate;
6. f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio:

spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

7. g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 11

Al termine della manifestazione i componenti del Comitato nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, redigeranno un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalle attività e l'eventuale eccedenza verrà devoluta a Azzurra – Associazione Malattie Rare Onlus.

Articolo 12

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31/12/2015 e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi all'organizzazione delle attività per cui il Comitato stesso si è costituito.

Articolo 13

Clausola compromissoria:

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Articolo 14

Scioglimento:

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Articolo 15

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato

Il Presidente - Michele Felisatti
